



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N. 1314/04**

**Reg.Dec.**

**N. 475 Reg.Ric.**

**ANNO 1999**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul ricorso in appello proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura di Napoli, in persona del Segretario Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma viale Angelico, n. 38 (studio Napolitano);

**contro**

Sindacato Autonomo Nazionale Lavoratori Camere di Commercio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Profili e Domenico Ducci, e con gli stessi selettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;

**per l'annullamento**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I, 26 ottobre 1998, n. 3289;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'appello incidentale proposto dal Sindacato Autonomo Nazionale Lavoratori Camere di Commercio;

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 relatore il Consigliere dott. Roberto Garofoli;

Uditi l'avv. Abbamonte per delega dell'avv. Marone e l'avv. Lamberti per delega dell'avv. Profili;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con il ricorso di primo grado l'organizzazione sindacale odierna appellata ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28, L. n. 300/1970, avverso il provvedimento del Segretariato Generale della CCIAA di Napoli n. 9 del 12.01.1998, di riorganizzazione della struttura.

Ha dedotto, in specie, l'antisindacalità del comportamento dell'Amministrazione sul rilievo della mancata osservanza dell'obbligo gravante sull'Amministrazione in sede di riorganizzazione, di informare previamente le organizzazioni sindacali. Con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure, disattesa l'eccezione con la quale l'Istituto odierno ha dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, ha accolto il ricorso escludendo la natura meramente esecutiva del provvedimento impugnato rispetto a precedenti atti deliberativi della Giunta camerale (delibere nn. 387/1993 e 487/1995), questi adottati previa consultazione con le OO.SS.

Avverso la sentenza insorge l'appellante sostenendone l'erroneità e chiedendone quindi l'annullamento.

Propone appello incidentale il Sindacato Autonomo Nazionale Lavoratori Camere di Commercio dolendosi, peraltro subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, del capo della sentenza con cui il

primo Giudice ha escluso che per effetto del provvedimento impugnato si sia verificata una mobilità interna dei dipendenti.

All'udienza del 20 gennaio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

Vanno disattesi i motivi di gravame con cui si contesta la sussistenza della giurisdizione amministrativa sul rilievo, tra gli altri, del carattere non plurioffensivo del provvedimento del Segretariato Generale della CCIAA di Napoli n. 9 del 12.01.1998, di riorganizzazione della struttura.

Come correttamente osservato, infatti, dal primo Giudice, va riconosciuto il carattere di plurioffensività del provvedimento contestato, diretto ad operare una non lieve riorganizzazione dei servizi e degli uffici di un intero settore, inevitabilmente implicante, quanto meno quali effetti possibili e agevolmente prospettabili, spostamenti di personale oltre che un ridimensionamento delle aspettative connesse alla collocazione all'interno della stessa struttura.

Nel merito, il Collegio non può che ribadire quanto sostenuto nella sentenza gravata in merito alla natura senz'altro non esecutiva del provvedimento del Segretariato Generale della CCIAA di Napoli n. 9 del 12.01.1998, di riorganizzazione della struttura, rispetto a precedenti atti deliberativi della Giunta camerale (delibere nn. 387/1993 e 487/1995), questi adottati previa consultazione con le OO.SS.

E' sufficiente, sul punto, osservare che, in difformità da quanto contemplato dagli atti richiamati, intesi a ripartire il settore "gestione

Risorse” in tre servizi, il nuovo e contestato provvedimento ha fatto luogo all'accorpamento di due dei servizi precedentemente ipotizzati, con conseguente passaggio ad una bipartizione dello stesso settore.

Non vi è dubbio, pertanto, che si è atteso ad una nuova organizzazione, rispetto alla quale era da ritenere obbligata la previa consultazione delle OO.SS.

Non è certo in discussione, invero, il merito della scelta organizzativa, ma solo la questione afferente il rispetto delle norme che impongono il coinvolgimento delle OO.SS. in sede di assunzione di talune scelte amministrative.

Alla stregua delle argomentazioni espresse, va dunque respinto l'appello principale e assorbito quello incidentale.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello e assorbe quello incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Sergio SANTORO	Presidente f.f.
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Carminè VOLPE	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere
Roberto GAROFOLI	Consigliere Est.

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria